

L'opposizione a decreto penale e prescrizione tra GIP e abnormità

La Suprema Corte riafferma l'intangibilità del contraddittorio nel rito monitorio e censura la declaratoria camerale di proscioglimento: la pronuncia Cassazione Penale n. 36025/2026

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 21 Ottobre 2026 Lettura 15 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione consolida il divieto per il Giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenze di proscioglimento de plano successivamente all'atto di opposizione, qualificando il provvedimento come abnorme e presidiando la facoltà di rinuncia alla causa estintiva spettante all'imputato.

Abstract (Italiano)

Abstract: Il rapporto tra **opposizione a decreto penale e prescrizione** definisce lo spartiacque tra i poteri decisori del giudice e le prerogative difensive dell'imputato. Con la sentenza del 13 ottobre 2026, n. 36025, la Corte di cassazione penale ribadisce che, a seguito di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari perde qualsiasi potere di giudizio sul merito dell'accusa ed è vincolato all'adozione degli atti propulsivi ex art. 464 c.p.p. La pronuncia de plano di estinzione del reato integra un'ipotesi di **abnormità strutturale** per carenza di potere in astratto, violando la scansione procedimentale tipica e precludendo la facoltà dell'imputato di **rinunciare alla prescrizione** ex art. 157, comma 7, c.p. al fine di ottenere una formula ampiamente liberatoria in sede dibattimentale.

Abstract (English)

Abstract: *The relationship between the opposition to a penal order of conviction and the statute of limitations marks the boundary between the adjudicative powers of the judge and the procedural guarantees of the defendant. In its judgment of 13 October 2026, no. 36025, the Supreme Court of Cassation reaffirms that, upon filing of the opposition, the preliminary investigation judge is stripped of all jurisdiction over the merits and is strictly bound to issue the steering acts provided for by Article 464 of the Code of Criminal Procedure. An inaudita altera parte dismissal judgment constitutes structural abnormality due to lack of jurisdictional power, disrupting the statutory*

procedural sequence and impairing the defendant's right to waive the statute of limitations under Article 157, paragraph 7, of the Criminal Code.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Consumazione del potere decisorio:** Con l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero e l'emissione del decreto penale, la giurisdizione di merito del GIP si esaurisce irreversibilmente.
- **Vincolo rigido agli atti di propulsione:** Intervenuta l'opposizione, il giudice è vincolato nell'an e nel quomodo all'emissione del decreto di giudizio immediato o all'attivazione del rito speciale richiesto.
- **Abnormità del proscioglimento de plano:** La sentenza emessa ex art. 129 c.p.p. al di fuori dei presupposti dell'art. 459, comma 3, c.p.p. è un atto abnorme che scardina la sequenza processuale.
- **Salvaguardia della rinuncia alla causa estintiva:** La declaratoria camerale non concordata impedisce all'imputato di rinunciare alla prescrizione per conseguire un'assoluzione piena ed evitare sanzioni accessorie.

Principio di Diritto

In tema di procedimento per decreto, è affetta da abnormità genetica e strutturale la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione pronunciata de plano dal Giudice per le indagini preliminari successivamente alla rituale proposizione dell'atto di opposizione: a seguito dell'opposizione, infatti, il giudice è spogliato di qualsiasi potestas decidendi sul merito dell'imputazione ed è obbligato all'adozione dei soli atti di impulso processuale stabiliti dall'art. 464 cod. proc. pen., restandogli inibita la revoca del decreto fuori dai casi tassativamente previsti e la contestuale compromissione della facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n.

36025/2026

La pronuncia resa dalla **Cassazione Penale, 13 ottobre 2026, n. 36025¹**, affronta il delicato punto di frizione tra economia dei giudizi, poteri ufficiosi di proscioglimento e **diritto al contraddittorio**. Il tema centrale concerne la sequenza procedimentale innescata dall'**opposizione a decreto penale e prescrizione**, con specifico riguardo al potere del Giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di non doversi procedere **inaudita altera parte** successivamente alla notificazione del provvedimento di condanna e alla formale impugnazione del reo. La fattispecie rimessa al vaglio del collegio di legittimità trae origine dall'annullamento di una decisione emessa dal Tribunale di Treviso, ove il giudice procedente aveva dichiarato estinto per **decorso del termine massimo** il reato contravvenzionale contestato, revocando contestualmente il **decreto penale opposto** e disponendo la trasmissione degli atti all'autorità prefettizia per l'irrogazione delle **sanzioni amministrative accessorie** sulla patente di guida.

L'intervento chiarificatore dei giudici di piazza Cavour riafferma con nitidezza la natura e i limiti della disciplina posta dall'**art. 129 cod. proc. pen.**. Tale disposizione, pur imponendo l'obbligo della **immediata declaratoria delle cause di non punibilità** in ogni stato e grado del procedimento, non opera come clausola permissiva generale capace di derogare alle forme tipiche della giurisdizione e alle garanzie partecipative delle parti. Al di fuori delle espresse eccezioni normative, l'esercizio dell'attività giurisdizionale presuppone l'instaurazione di un **contraddittorio pieno ed effettivo**, che non può essere sacrificato in nome di esigenze di mera celerità o di deflazione del carico giudiziario.

L'analisi che segue intende ricostruire l'itinerario interpretativo seguito dalla Suprema Corte, evidenziando le ricadute dogmatiche della categoria dell'**abnormità strutturale** e i riflessi concreti sul diritto dell'imputato di **rinunciare alla prescrizione**. Viene così tutelato il diritto fondamentale della persona sottoposta a processo penale di aspirare a un **accertamento pieno nel merito** e di neutralizzare le gravi conseguenze sanzionatorie accessorie che la declaratoria di estinzione del reato lascia inevitabilmente intatte sul piano amministrativo.

02. L'opposizione a decreto penale e prescrizione tra

limiti del rito e poteri del GIP

2.1 — La genesi del procedimento monitorio e la natura della declaratoria ex art. 459 c.p.p.

Il procedimento per decreto rappresenta uno dei modelli più marcati di **giustizia penale differenziata** introdotti dal legislatore per soddisfare finalità di **snellimento processuale** e deflazione. La struttura del rito si connota per l'assenza genetica della dialettica tra le parti: l'azione penale viene esercitata dal pubblico ministero mediante **richiesta motivata di condanna** a pena pecuniaria indirizzata al Giudice per le indagini preliminari, senza la preventiva notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e senza la preventiva audizione dell'indagato. In tale segmento iniziale, il controllo giurisdizionale si atteggia come una **delibazione cartolare e solitaria**, in cui il giudice verifica la sussistenza dei presupposti di rito e di merito per l'emissione del titolo di condanna.

In questo contesto fisiologicamente privo di contraddittorio si colloca la specifica previsione dell'**art. 459, comma 3**, del [codice di procedura penale](#). La disposizione attribuisce al giudice la facoltà di pronunciare **sentenza di proscioglimento de plano** ai sensi dell'art. 129 del medesimo codice, qualora ritenga che il fatto non sussista, che l'imputato non lo abbia commesso, che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato, ovvero per **estinzione del reato**. La dottrina e la giurisprudenza di vertice hanno ripetutamente chiarito che si tratta di una **deroga eccezionale e tassativa** alla regola generale della **giurisdizione partecipata**: la pronuncia camerale è consentita unicamente perché l'azione penale è appena pervenuta al vaglio del giudice e la celebrazione di una fase incidentale di contraddittorio risulterebbe priva di utilità pratica a fronte dell'evidenza della causa di non punibilità.

La ratio di tale potere officioso riposa interamente sulla fase antecedente alla nascita del **titolo esecutivo monitorio**. Allorché il pubblico ministero richiede la condanna, il GIP non si trasforma in un mero organo di omologazione, ma conserva la pienezza della **valutazione officiosa preliminare**. Tuttavia, l'ampiezza di tale scrutinio trova un limite invalicabile nella tipologia del provvedimento adottabile: se non ricorrono gli estremi del proscioglimento immediato e la richiesta non viene respinta per incompletezza delle indagini o per inapplicabilità della pena pecuniaria, il giudice accoglie la domanda ed emette il **decreto penale di condanna**. Con tale atto, la fase di scrutinio unilaterale si chiude definitivamente, determinando la **consumazione del potere decisorio** sul fascicolo monitorio.

2.2 — L'esaurimento della potestas decidendi dopo l'atto di opposizione

L'emissione del decreto penale segna un momento di non ritorno nella dinamica delle competenze funzionali del Giudice per le indagini preliminari. Una volta emesso il provvedimento monitorio, il fascicolo esce dalla disponibilità valutativa del magistrato per entrare nella sfera di **autonomia decisionale del condannato**. L'art. 461 c.p.p. rimette all'imputato la scelta strategica tra l'accettazione della condanna pecuniaria agevolata e la proposizione della **tempestiva opposizione a decreto penale**. È proprio l'atto di opposizione che introduce la **fase contenziosa ordinaria**, trasformando una sequenza monitoria ed eventuale in una sequenza pienamente giurisdizionale, orientata alla dialettica dibattimentale o camerale.

In tale mutato scenario, l'**art. 464 cod. proc. pen.** disegna una sequenza procedimentale rigida e inderogabile, che vincola il magistrato ad **obblighi di propulsione processuale** rigidamente tipizzati. Qualora l'opponente chieda l'accesso ai riti speciali, il giudice deve dare corso agli adempimenti prescritti: provvede sull'**istanza di oblazione** ai sensi dell'art. 464, comma 2, c.p.p., ovvero fissa l'udienza per il giudizio abbreviato o per l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Proprio riguardo all'accesso ai riti alternativi in sede di opposizione, le dinamiche di calcolo del trattamento sanzionatorio per le contravvenzioni evidenziano le peculiarità premiali del sistema, come illustrato nell'analisi sulla [riduzione della pena pecuniaria e compatibilità con il giudizio abbreviato](#). Ove invece l'atto di opposizione non contenga la richiesta di un rito speciale, il GIP non dispone di alcuna alternativa: deve necessariamente emettere il **decreto di giudizio immediato** a norma dell'art. 464, comma 1, c.p.p., rimettendo gli atti al **giudice del dibattimento**.

Ne discende che l'opposizione consuma in radice la **potestas decidendi del GIP** sul merito dell'accusa penale. Il giudice investito dell'opposizione non è più il dominus della delibazione di merito: egli opera quale mero organo di smistamento e di **impulso processuale vincolato** verso la sede naturale di accertamento. Pretendere di reintrodurre una valutazione sommaria sul merito della notizia criminis o sull'estinzione del reato per **maturazione della prescrizione** dopo la ricezione dell'opposizione significa sovvertire l'ordine delle competenze funzionali stabilito dall'ordinamento, attribuendo al giudice per le indagini preliminari un atipico potere di revoca del proprio decreto che la legge processuale non gli riconosce in alcun modo.

03. La qualificazione del vizio: abnormità dell'atto e

lesione del contraddittorio

3.1 — Il perimetro dell'abnormità genetica e strutturale nella giurisprudenza di legittimità

La qualificazione del vizio che affligge la sentenza pronunciata fuori dai casi tipici impegna la giurisprudenza di legittimità sulla complessa nozione di **atto abnorme**. Tradizionalmente, la teoria processuale distingue tra **abnormità strutturale**, che si configura allorché l'atto si colloca totalmente al di fuori dell'ordinamento per singolarità di contenuto o per radicale eccentricità della statuizione, e **abnormità funzionale**, ravvisabile quando il provvedimento, pur astrattamente espressione di un potere conferito dalla legge, determini una **stasi insuperabile del processo** o un'anomala regressione del rito. Nel caso del proscioglimento de plano intervenuto dopo l'opposizione, la giurisprudenza ha ravvisato una forma macroscopica di **abnormità genetica e strutturale**.

L'orientamento nomofilattico, ribadito anche dalla **Cassazione Penale, 16 maggio 2018, n. 21675²**, individua il fondamento dell'invalidità nella **carenza di potere in astratto**. Il GIP che revoca il decreto penale di condanna al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dagli artt. 460, comma 4, e 464, commi 3 e 5, **c.p.p.**, compie un **atto non previsto dalla legge** processuale. Non si tratta di una mera nullità deducibile con i normali mezzi di gravame, bensì di un **provvedimento eversivo del sistema** che impedisce alla fase processuale scaturita dall'opposizione di raggiungere il suo esito naturale.

Un simile atto lede irrimediabilmente il **principio di tassatività dei poteri di revoca**. Il decreto penale emesso assume una provvisoria stabilità suscettibile di caducazione soltanto a seguito del formale proscioglimento reso all'esito del contraddittorio o della pronuncia dibattimentale. Consentire al medesimo giudice per le indagini preliminari di cancellare retroattivamente il provvedimento monitorio con formula camerale e solitaria equivarrebbe a reintrodurre un **atipico potere di revoca officiosa**, del tutto incompatibile con i **principi di certezza processuale** e preclusione che governano il processo penale.

3.2 — Il diritto dell'imputato alla rinuncia alla prescrizione ex art. 157 c.p.

Oltre alla violazione della scansione delle competenze, la sentenza de plano infligge un pregiudizio diretto e sostanziale alla posizione dell'imputato, privandolo della facoltà di **rinunciare alla**

prescrizione riconosciuta dall'**art. 157, settimo comma**, del **codice penale**. La prescrizione del reato costituisce una rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, che tuttavia non può essere imposta coattivamente all'accusato che intenda dimostrare giudizialmente la **totale insussistenza del fatto**. La rinuncia all'estinzione è un **diritto personalissimo dell'imputato**, espressione del diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, finalizzato a ottenere una **declaratoria assolutoria nel merito** ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

**« La preclusione della via dibattimentale per effetto del
proscioglimento camerale de plano snatura la funzione
dell'opposizione e sottrae all'imputato la facoltà di rinunciare
alla causa estintiva per rivendicare l'assoluzione piena nel
merito. »**

Tale facoltà acquisisce una rilevanza cruciale nelle ipotesi in cui la contestazione contravvenzionale comporti l'applicazione obbligatoria di **sanzioni amministrative accessorie**. Nella fattispecie esaminata dalla pronuncia del 2026, l'imputazione riguardava la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ai sensi dell'**art. 186 C.d.S.**. In questa evenienza, la sentenza di estinzione del reato per prescrizione impone ex lege la **trasmissione degli atti al Prefetto** per l'irrogazione della **sospensione o revoca della patente** di guida, gravando il conducente di conseguenze limitative della libertà di circolazione e dell'attività lavorativa che solo un'**assoluzione piena con formula liberatoria** potrebbe scongiurare.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'imputato non può essere privato del momento procedimentale tipico in cui esercitare l'**abdicazione alla causa estintiva**. Con l'atto di opposizione, il soggetto instaura un **ragionevole affidamento sulla celebrazione del dibattimento** conseguente al giudizio immediato: è proprio nell'udienza dibattimentale che la rinuncia può essere ritualmente formalizzata dinanzi al **giudice naturale precostituito per legge**. La decisione solitaria del GIP tronca tale sequenza, comprimendo una prerogativa sostanziale e trasformando una **garanzia difensiva inderogabile** in un vicolo cieco privo di tutela.

3.3 — La rassegna dei precedenti conformi: da Palermo a Treviso

La decisione della Suprema Corte si inserisce in un **filone nomofilattico consolidato** e privo di incrinature, che trova riscontro in numerosi arresti pronunciati nell'arco dell'ultimo quindicennio. Già con la **Cassazione Penale, 13 settembre 2017, n. 41625³**, i giudici di legittimità avevano censurato la pronuncia con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva assolto de plano un imputato dopo l'opposizione al decreto di condanna, rilevando che il giudice è radicalmente **spogliato di poteri decisori sul merito** dell'azione penale e non può scavalcare la fase del giudizio immediato neppure invocando l'**insussistenza materiale del reato**.

In termini perfettamente speculari si era espressa la **Cassazione Penale, 30 gennaio 2012, n. 3590⁴**, accogliendo il ricorso del Procuratore generale contro una declaratoria di prescrizione de plano e rimarcando la gravità dell'anomalia di un giudice che, dopo aver emesso un **titolo assimilabile a sentenza di condanna**, ne dispone d'ufficio la revoca al di fuori delle previsioni dell'art. 464 c.p.p. La linearità di tale percorso interpretativo trova efficace riepilogo nella disamina comparativa sottostante, che evidenzia l'uniformità delle soluzioni adottate dalla Suprema Corte nei confronti delle **prassi acceleratorie illegittime** dei giudici territoriali.

Provvedimento	Fattispecie Giudicata	Esito Processuale e Principio
Cass. Pen. n. 36025/2026	Proscioglimento de plano per prescrizione su guida in stato di ebbrezza dopo opposizione a decreto penale.	Annullamento senza rinvio Sussiste abnormità strutturale per carenza di poteri decisori in capo al GIP e lesione della facoltà di rinuncia alla prescrizione.
Cass. Pen. n. 21675/2018	Declaratoria camerale di prescrizione de plano per falsità ideologica dopo rituale opposizione dell'imputato.	Annullamento senza rinvio Il ricorso per cassazione avverso l'atto abnorme costituisce il primo momento utile per formalizzare la rinuncia alla prescrizione.
Cass. Pen. n. 41625/2017	Absoluzione de plano per insussistenza del reato previdenziale emessa a seguito di opposizione con richiesta di giudizio immediato.	Annullamento senza rinvio La sentenza viola l'art. 25 Cost. e l'art. 464 c.p.p.: l'esaurimento della potestas decidendi impedisce qualsiasi pronuncia di merito.
Cass. Pen. n. 3590/2012	Sentenza de plano di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata dal GIP su ricorso del Procuratore Generale.	Annullamento senza rinvio Abnormità della sentenza revocatoria del decreto di condanna per esorbitanza dai poteri tipici di propulsione processuale.

Come emerge con lampante evidenza, la giurisprudenza di vertice non tollera deroghe interpretative: la separazione tra la funzione di controllo cartolare preventivo e la fase contenziosa susseguente all'opposizione costituisce un **presupposto indefettibile del rito monitorio**. Qualsiasi scorciatoia volta a definire il procedimento prescindendo dal modulo procedurale obbligato incorre nella sanzione più grave dell'ordinamento processuale, imponendo l'**annullamento senza rinvio** del provvedimento invalido e la **restituzione degli atti** alla naturale sede giurisdizionale.

04. Profili operativi e ricadute per la difesa tecnica nel rito monitorio

4.1 — La scelta del rito alternativo e il tempestivo esercizio della facoltà di rinuncia

Sul piano della prassi giudiziaria, le coordinate fissate dalla Suprema Corte impongono al **difensore tecnico** un'attenta calibrazione della linea difensiva sin dal momento della **redazione dell'atto di opposizione**. Quando l'imputato riceve la notificazione del decreto penale di condanna ed è consapevole della prossima o già avvenuta **maturazione della causa estintiva**, sorge la necessità di ponderare il rapporto tra l'interesse all'estinzione e l'aspirazione al **proscioglimento pieno nel merito** ex art. 530 **c.p.p.**. La scelta assume contorni determinanti proprio nelle contravvenzioni stradali o ambientali, nelle quali l'estinzione del reato non paralizza le **sanzioni amministrative prefettizie**.

In tale prospettiva, qualora l'assistito intenda perseguire l'assoluzione nel merito, la formalizzazione della **rinuncia alla prescrizione** ai sensi dell'**art. 157, settimo comma, c.p.**, deve essere coordinata con le opzioni processuali offerte dall'art. 461 c.p.p. Se l'opponente formula **richiesta di giudizio abbreviato** condizionato o secco, la causa estintiva potrà essere rinunciata direttamente in limine all'udienza camerale; qualora invece venga richiesta l'emissione del **decreto di giudizio immediato**, l'atto abdicativo potrà essere depositato contestualmente all'opposizione o spiegato alla **prima udienza dibattimentale**.

L'**onere probatorio e assertivo** della difesa tecnica consiste nell'allegare tempestivamente la volontà dell'imputato mediante dichiarazione autenticata, evitando che l'inerzia o la mancata esplicitazione dell'interesse al merito inducano l'autorità giudiziaria a **scorciatoie definitive inammissibili**. Tuttavia, laddove il GIP emetta comunque la sentenza de plano di estinzione del reato, il difensore non incorre in alcuna **decadenza processuale**: la giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito che il **ricorso per cassazione avverso l'atto abnorme** costituisce il primo momento utile nel quale manifestare validamente la volontà abdicativa, fondando **l'interesse concreto e attuale all'impugnazione**.

4.2 — Rimedi esperibili avverso la sentenza de plano e confini applicativi dell'art. 129 c.p.p.

L'analisi dei rimedi attivabili avverso la sentenza pronunciata inaudita altera parte richiede una puntuale operazione di *distinguishing* rispetto ai normali epiloghi decisorî previsti dal codice di rito. Tale patologia processuale **non trova applicazione** nelle ordinarie ipotesi di **proscioglimento predibattimentale** emesso ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ove la decisione viene assunta previo avviso e con l'assenso implicito o esplicito delle parti, né riguarda il **proscioglimento officioso dibattimentale** emesso dopo la rituale costituzione del contraddittorio. Al contrario, il **vizio di abnormità strutturale** colpisce esclusivamente la statuizione assunta dal GIP nella solitudine camerale dopo l'avvenuta opposizione al decreto.

A differenza di quanto accade per i provvedimenti affetti da mere nullità relative o assolute, il provvedimento abnorme è immediatamente **ricorribile per cassazione** ai sensi dell'**art. 606 cod. proc. pen.**, senza necessità di preventiva eccezione innanzi al medesimo organo giudicante. La Corte di cassazione, rilevata la **carenza di potere in astratto**, dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza e la **restituzione degli atti** al tribunale territorialmente competente affinché il procedimento riprenda il suo corso regolare mediante l'emissione del decreto di giudizio immediato. Sotto questo profilo, i limiti di sindacato e le rigorose preclusioni che governano il controllo di legittimità sulle formule proscioglitive richiamano i principi operanti in tema di impugnazioni, approfonditi nell'esame sulla [doppia conforme assolutoria e limiti di ricorso del pubblico ministero](#).

I **confini applicativi dell'art. 129 c.p.p.** escono da questa pronuncia chiaramente ribaditi e circoscritti. La norma non opera come una franchigia giurisdizionale idonea a derogare alle **regole di competenza funzionale** o a sovvertire la tassatività delle fasi processuali. Il dovere di immediata declaratoria deve sempre armonizzarsi con le **forme tipiche del rito prescelto**: solo nel giudizio dibattimentale o nei riti alternativi a contraddittorio pieno il giudice può apprezzare liberamente le cause estintive, garantendo che la persona sottoposta a indagine o imputata conservi intatta la **facoltà di difendersi provando** l'infondatezza della contestazione.

05. Considerazioni conclusive

L'arresto della Suprema Corte di cassazione penale segna un fondamentale punto di approdo nella **salvaguardia della legalità processuale**. Il rigore con cui viene sanzionata la decisione del Giudice

per le indagini preliminari che deliberi de plano sull'**estinzione del reato per prescrizione** dopo l'opposizione dimostra come l'efficienza temporale del giudizio non possa mai tradursi nell'affievolimento delle **garanzie minime di partecipazione difensiva**. L'**opposizione a decreto penale** non rappresenta una mera sollecitazione al giudice a rivedere la propria decisione, bensì un atto formale di impugnazione che consuma il modello monitorio per aprire la via al **giudizio contenzioso pieno**.

La qualificazione del vizio in termini di **abnormità strutturale** restituisce coerenza all'intero impianto sistematico: la **carenza di poteri decisori** in capo al GIP impedisce che un medesimo organo possa simultaneamente condannare, revocare e prosciogliere un soggetto senza alcuna **interlocuzione tra le parti**. La tutela accordata alla facoltà di **rinunciare alla prescrizione**, presidiata dall'art. 157 c.p., riflette il primato costituzionale del **diritto alla prova** e dell'aspirazione all'assoluzione nel merito, che non può essere sacrificata da scorciatoie burocratiche idonee a recare grave nocumento al cittadino anche sul versante delle **sanzioni amministrative accessorie**.

Nel quadro d'insieme, la pronuncia n. 36025/2026 riafferma con autorevolezza che il **rispetto delle forme processuali** è la prima e insostituibile garanzia di giustizia sostanziale. Per gli operatori del diritto e per la **difesa tecnica**, la decisione fornisce una guida sicura per contrastare **prassi camerali illegittime** e per orientare con tempestività e consapevolezza la strategia difensiva nei procedimenti speciali differenziati.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Reati tributari e prescrizione: cade la confisca per equivalente (Diritto Penale)

Confisca tributaria ed archiviazione per prescrizione: i limiti della Cassazione (Diritto Penale)

Crisi del sistema penale minorile: dal Decreto Caivano all'imputabilità (Diritto Penale)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice di procedura penale, artt. 129, 459, 460, 461, 464, 469, 529, 530, 531, 606 —
Disciplina del proscioglimento immediato, del procedimento per decreto e delle

impugnazioni.

[Codice penale, artt. 157, 160, 161](#) — Disciplina della prescrizione del reato, degli atti interruttivi e della facoltà di rinuncia.

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186](#) — Guida sotto l'influenza dell'alcool e regime delle sanzioni amministrative accessorie.

[Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 25, 111](#) — Garanzie del diritto di difesa, principio del giudice naturale precostituito per legge e giusto processo.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, 13 ottobre 2026, n. 36025** — Esito: annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Punto: dichiara l'abnormità della sentenza di proscioglimento per prescrizione pronunciata de plano dal GIP dopo l'opposizione a decreto penale per esaurimento della potestas decidendi e lesione della facoltà di rinuncia.
2. **Cassazione Penale, 16 maggio 2018, n. 21675** — Esito: annulla senza rinvio e trasmette gli atti al Tribunale di Cagliari per il giudizio. Punto: afferma che l'impugnazione per cassazione dell'atto abnorme costituisce il primo momento utile per formalizzare la rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157 comma 7 c.p.
3. **Cassazione Penale, 13 settembre 2017, n. 41625** — Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. Punto: sancisce che dopo l'emissione del decreto il GIP è privo di poteri decisorii sul merito e vincolato ai soli adempimenti di propulsione processuale ex art. 464 c.p.p.
4. **Cassazione Penale, 30 gennaio 2012, n. 3590** — Esito: annulla senza rinvio e trasmette gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Punto: qualifica come atto abnorme la sentenza de plano di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata dal GIP a seguito di opposizione al decreto penale.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.